

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiosios administracinės tarnybos — Lituania) — UB / Kauno teritorinė muitinė

(Causa C-489/20) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Codice doganale dell’Unione – Estinzione dell’obbligazione doganale – Merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione – Sequestro e confisca – Direttiva 2008/118/CE – Accise – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore – Esigibilità)

(2022/C 213/13)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiosios administracinės tarnybos

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UB

Convenuto: Kauno teritorinė muitinė

con l'intervento di: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

Dispositivo

- 1) L'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che l'obbligazione doganale si estingue in una situazione in cui merci siano sequestrate e successivamente confiscate dopo essere già state introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione europea.
- 2) L'articolo 2, lettera b), e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, nonché l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 70 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l'estinzione dell'obbligazione doganale per la causa prevista all'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 952/2013 non comporta l'estinzione dell'obbligazione connessa, rispettivamente, alle accise e all'imposta sul valore aggiunto per merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 433 del 14.12.2020.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel — Belgio) — Q, R, S / United Airlines, Inc.

(Causa C-561/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo in coincidenza composto da due segmenti di volo – Ritardo prolungato alla destinazione finale riconducibile al secondo segmento di tale volo che collega due aeroporti di un paese terzo – Validità di detto regolamento alla luce del diritto internazionale]

(2022/C 213/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel